



**STAR7 S.p.A.**

**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA  
DEGLI AMMINISTRATORI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 07 maggio 2024



## 1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (la "**Società**") in data 07/05/2024, contiene i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**").

## 2. Criteri di valutazione

La valutazione circa l'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- (a) se si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- (b) se è un azionista significativo della Società, dove per "*azionista significativo*" si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi:
  - (i) un amministratore esecutivo o un dipendente della Società;
  - (ii) un amministratore o un dipendente di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero
  - (iii) un amministratore o un dipendente di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "*azionista significativo*" riportata nella precedente lettera (b));
- (d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - (i) con la Società o le società da essa controllate o da società sottoposte a comune controllo, o con i relativi amministratori o il *top management*;
  - (ii) con un azionista significativo, ovvero, se l'azionista significativo è una società o ente, con i relativi amministratori o il *top management*;
  - (iii) con gli stretti familiari degli amministratori della Società, ovvero delle società da essa controllate, dell'azionista significativo e delle società sottoposte a comune controllo.

Ai fini di quanto precede, per *"top management"* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;

- (e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o dell'azionista significativo, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
- (f) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti, dove per *"stretto familiare"* si intende il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e il convivente.

Ai fini della lettera (d) che precede, sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, a seconda dei casi, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) della lettera (d), euro 50.000 su base annua; o
- in caso di relazione indiretta, il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e comunque non superiore a euro 100.000 su base annua.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Ai fini della lettera (e) che precede, per *"compenso fisso per la carica"* si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione; o
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente o Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per *"compensi per la partecipazione comitati"* si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da comitati, e dunque rientrano nel *"compenso fisso per la carica"* anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale *"remunerazione aggiuntiva"* ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini della lettera (e) che precede.

Ai fini della lettera (e) che precede, per *"significativa remunerazione aggiuntiva"* si intende una remunerazione pari al 150% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito.